

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CC N. 80
DEL 15-X-1997.

**COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

Art. 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'affidamento per mezzo di convenzione della acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione, pulizia e custodia degli impianti sportivi di questo Comune.

Art. 2

MANSIONI ED ADEMPIMENTI

La società sportiva o l'Associazione di promozione sportiva affidataria dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, che si articolano nelle seguenti mansioni, approntando tutti i mezzi ed i macchinari necessari a proprie spese:

- apertura e chiusura dei cancelli d'accesso alle strutture, prima e dopo l'uso dell'impianto, custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi in modo che abbiano accesso ai campi le sole persone o società autorizzate ed il pubblico, quanto previsto;
- pulizia e riordino degli spogliatoi prima e dopo le attività sportive (partite o allenamenti);
- controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al servizio sportivo, nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare un danno a persone o al patrimonio dell'Ente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni Pubbliche, autorità di P.S., Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari);
- piccola manutenzione dei locali, (intesa come manutenzione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e caso fortuito) nonché verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda, impianto idraulico, scarichi, impianto elettrico, ecc. con eventuale intervento o ripristino in caso di guasto;
- cura dell'impianto che comprende l'allestimento dei campi da gioco secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti;
- servizio di pulizia locali da effettuarsi prima e dopo le attività sportive (partite o allenamenti), o lavaggio e disinfezione dei pavimenti, pareti, servizi igienico-sanitari, docce, gradinate, spazi asserviti ecc.

- verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione di tutte le opere in ferro presenti e reti interne;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi ;
- interventi di piccola manutenzione (cambio lampade, interruttori, prese di corrente, riparazione serrature, canestri, reti volley, tennis e calcio, rubinetti e docce ecc.);
- pulizia degli spazi, dei locali, dei vetri, degli arredi e di quant'altro pertinente gli impianti;
- pulizia pareti/soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco;
- trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti;
- manutenzione verde, dissestamento, sfalcio periodico dell'erba, irrigazione terreni e spazi a verde ecc.;
- presenza continuativa durante l'orario di funzionamento dell'impianto;
- altre prestazioni che il Servizio gestione Impianti Sportivi del Comune riterrà opportuno fare eseguire;
- quant'altro, seppur non precisato, indispensabile a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale per il buon funzionamento dell'attività sportiva;
- non è richiesta prestazione alcuna nelle giornate di chiusura dell'impianto;
- mensilmente la ditta affidataria dovrà trasmettere alla direzione degli impianti sportivi l'elenco attestante il numero delle ore prestate nella struttura con relativo riepilogo.

Si specifica che l'acquisto di tutti i prodotti necessari per l'espletamento del servizio in argomento è a totale carico dell'affidatario.

Art. 3

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidamento del servizio comprende le seguenti strutture divise in lotti:

- 1° LOTTO - IMPIANTI SPORTIVI "BELLAVISTA" DI C/da Villaggio Bellavista (zona nord-ovest):

Campo di calcio in terra battuta con misure regolamentari dotato di spogliatoi,

Campo di pallacanestro dotato di impianto di illuminazione,
N. 2 Campi di Tennis con impianto di illuminazione,

- 2° LOTTO - CAMPO DI PALLAMANO E DI CALCETTO di Via Catania (zona nord-Altipiano Lanterna) con terreno di gioco in mattonelle dotato di spogliatoi;

- 3° LOTTO - CAMPO DI BOCCE, PALLAMANO E CALCETTO di Via Misurata (zona nord-Altipiano Lanterna) dotato di spogliatoi e di copertura in lamiera zincata gregata e di impianto di illuminazione.

- Tutti gli altri strumenti non in dotazione che si dovessero rendere necessari per l'esecuzione delle attività, dovranno essere forniti dalla Società Sportiva o dall'Associazione di promozione sportiva affidataria.

- Le spese di straordinarie manutenzioni sono a carico dell'Amministrazione, sono invece a carico della Società sportiva o dall'Associazione di promozione sportiva affidataria le spese di ordinaria manutenzione e le spese relative ai consumi di acqua, gas, energia elettrica, personale, previa stipula, sempre a proprie spese, dei rispettivi contratti con gli Enti fornitori.

- Nessuna responsabilità, in ogni caso, potrà far carico alla Amministrazione per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relativamente alla conduzione dell'impianto sportivo, restando inteso che la utilizzazione dell'impianto sportivo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio della Società sportiva o dall'Associazione di Promozione sportiva affidataria.

- La Società o Associazione di promozione sportiva dichiara di avere effettuato un sopralluogo sui campi oggetto delle prestazioni del servizio di che trattasi e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente regolamento.

Art. 4

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha la durata di anni 8 (otto) con decorrenza dalla data di stipula del verbale di consegna dell'impianto avuto in affidamento.

Nel caso di recesso unilaterale, si fa riferimento all'art. 1671 del Codice Civile.

Resta esclusa la facoltà della società o associazione affidataria di disdire la convenzione prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (art. 1453, 1463 e 1467).

Art. 5

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

I servizi di gestione degli impianti sportivi di questo Comune, saranno affidati, per mezzo convenzione, alle società o associazioni sportive che avranno inoltrato richiesta entro dieci giorni, a decorrere dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune, dell'avviso di affidamento dei servizi oggetto del presente regolamento .

L'A.C. , almeno cinque giorni prima curerà la massima diffusione dell'avviso di cui sopra con manifesti e comunicati delle emittenti locali e giornali regionali .

Il termine di cui al primo comma è da intendersi perentorio.

A tale fine farà fede la data del timbro postale accettante (se spedite a mezzo raccomandata) o la data di registrazione dell'Ufficio di protocollo(se presentate a brevi mani) .

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di riaprire i termini per i lotti per i quali non sia stata avanzata alcuna richiesta, o quest'ultima sia stata respinta in quanto irregolare .

Potranno avanzare richiesta di affidamento dei servizi in questione le Società sportive - Associazioni o Cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

-essere costituita con atto pubblico notarile dal quale risulta la promozione sportiva e/o la gestione degli impianti sportivi.

Il richiedente dovrà specificare il lotto per il quale viene avanzata richiesta di affidamento, fermo restando la possibilità di presentare più domande di affidamento, purchè nella domanda venga elencato un solo lotto.

Nel caso di più domande aventi ad oggetto il medesimo lotto, verrà operata da parte del responsabile del servizio , una selezione che dovrà tenere conto dei seguenti indici di qualità, in senso decrescente :

- 1) essere affiliata al C.O.N.I.;
- 2) esperienza nel settore;
- 3) data di costituzione della società o associazione.

Le Società o Associazioni che risulteranno idonee all'aggiudicazione saranno invitate a presentare la documentazione di rito entro giorni venti successivi, pena la decadenza della stessa .

Art. 6

MODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società e/o Associazione dovrà provvedere ad assicurare la ottimale cura dell'impianto, la perfetta pulizia dei locali annessi e la relativa manutenzione e cura delle attrezzature di proprietà del Comune ed a essa affidate per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione.

A tal fine, l'affidatario provvederà alla pulizia quotidiana di locali, degli arredi, specificandosi che l'acquisto dei prodotti occorrenti sono a totale carico dell'affidatario, al quale incombe la responsabilità dell'uso dei prodotti più indicati.

Questi, debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento e l'imballaggio e devono essere assolutamente privi di qualsiasi tossicità.

E' a carico dell'affidatario, la spesa per l'acquisto dei carburanti e dei lubrificanti necessari per il funzionamento dei macchinari.

La società o l'Associazione affidataria è tenuta a garantire giornalmente la effettuazione del servizio, tranne nei casi di avverse condizioni atmosferiche ed altre cause o circostanze che impediscano lo svolgimento dello stesso.

Alla fine di ogni semestre ed ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno, il funzionario comunale responsabile del servizio - gestione impianti sportivi - o suo delegato, in contraddittorio con un responsabile della Società o Associazione affidataria, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta " a regola d'arte " redigendo apposito verbale in duplice copia.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di ritardata o mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di £. 100.000 per ogni giorno di ritardo o di mancato svolgimento del servizio;

- in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di L. 100.000 giornaliere, fino a quando non si provvederà ad effettuare tali servizi;

- nel caso che l'affidatario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza, e/o ometta o ritardi nell'effettuare le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente regolamento si applicherà una penale di £. 200.000 o di una somma pari all'importo del danno reale verificato;

- nel caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di £. 200.000 o di una somma pari all'importo del danno reale verificato.

L'Amministrazione Comunale inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, oltre all'applicazione della suddetta penale, di provvedere altrimenti, con diritto di rivalsa della spesa nei confronti della Società e/o Associazione affidataria inadempiente, ponendo a carico della stessa ulteriori danni materiali o morali da quantificarsi in contraddittorio.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte della Società o Associazione affidataria inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8.

Art. 7

CAUZIONE D'USO

A garanzia dell'uso del bene, oggetto della convenzione, per ogni singolo lotto di cui all'art. 3 del presente regolamento, la società o Associazione, oltre ad avere la diligenza del " buon padre di famiglia ", dovrà versare alla tesoreria comunale prima della stipula della stessa una cauzione così commisurata:

1° Lotto - Impianti Sportivi "Bellavista" di C/da Villaggio Bellavista (zona Nord-Ovest) £. 5.000.000-;

2° Lotto - Campo di Pallamano e Calcetto di Via Catania (zona nord-Altopiano Lanterna) £. 1.500.000-;

3° Lotto - Campo di Bocce, Pallamano e Calcetto di Via Misurata (zona Nord - Altopiano Lanterna) £. 1.500.000-;

Ogni singola cauzione, inerente al lotto affidato, sarà incamerata in caso di danni subiti, dovuti all'incuria o cattiva gestione, o spese sopportate per come precisato all'art. 8 del presente regolamento.

In caso di incameramento parziale della cauzione, la stessa dovrà essere reintegrata.

La cauzione potrà essere versata in contanti e mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

Art. 8

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione in qualunque tempo, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio, avviando, senza pregiudizio di ogni ragione, azione di rivalsa su eventuali danni subiti o spese sopportate, salvo

l'applicazione delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione .

Per le disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione d'uso, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

In caso di fallimento dell'affidatario l'Amministrazione Comunale riterrà sciolta la convenzione ai sensi dell'art. 81, 2° comma del R.D. 16/03/1942, n. 267.

ART. 9

DIRITTO DI UTILIZZAZIONE

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale, proprietaria degli impianti descritti, ha il diritto di utilizzare gli stessi per manifestazioni di interesse collettivo organizzate direttamente o dalla stessa patrocinate, previo intesa con l'affidatario.

Se durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno, il Comune può esigere la utilizzazione immediata .

Art. 10

DIVIETO DI CESSIONE

E' vietato alla Società o Associazione affidataria di cedere ad altre il servizio assunto, in caso contrario ci sarà l'immediata risoluzione della convenzione, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.

Art. 11

VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della società sportiva o Associazione, indicando il motivo della variazione (cessione, fusione, trasformazione ecc.).

Art. 12

PERSONALE

La Società o Associazione affidataria è responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale e sarà ritenuta responsabile di ogni

indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

L'affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti del settore e degli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'affidamento.

L'Amministrazione Comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità in merito alla gestione del personale dipendente dalla Società od Associazione.

Art. 13

DANNI A COSE O PERSONE - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'affidatario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati.

Il controllo dei lavori di cui sopra sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con il rappresentante dell'affidatario. In caso di assenza di quest'ultimo, si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione, senza che la ditta possa elevare eccezioni di sorta.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile.

All'uopo l'affidatario dovrà essere disponibile all'atto della firma della convenzione a presentare polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore al massimale unico di £. 1.500.000.000 (unomiliardo cinquecentomilioni) per sinistro, per persona o per danni alle cose, per ogni singolo lotto.

L'affidatario dovrà presentare assicurazione contro i danni causati da fulmine o da incendi vincolata a favore di questo Comune e riguardante il bene oggetto dell'affidamento per un valore pari alla stima dell'inventario o in mancanza dello stesso dalla stima effettuata dall'ufficio tecnico.

Art. 14

RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Nel caso di uso del campo da parte di altre Associazioni, Gruppi sportivi o singoli cittadini, il costo derivante dall'uso dell'impianto, verrà versato allo affidatario da parte delle suddette Associazioni, gruppi sportivi o singoli cittadini, con l'applicazione del tariffario.

La Società o Associazione affidataria, provvederà a riscuotere direttamente le tariffe previste nel tariffario per l'uso degli impianti sportivi e dovrà rilasciare apposita e specifica ricevuta fiscale agli utenti.

Il tariffario per l'utilizzo degli impianti verrà stabilito dal Consiglio Comunale, prima della divulgazione dell'avviso di affidamento di cui all'art. 5 .

- * In caso di tariffe superiori rispetto a quelle stabilite, verrà applicata una penale pari a dieci volte la tariffa effettivamente applicata ed accertata.

Art. 15

USO DEGLI IMPIANTI

La Società - Associazione o la Cooperativa affidataria dovrà ovviamente permettere l'uso degli impianti ai Cittadini che ne faranno richiesta, almeno tre volte la settimana .

Art. 16

ORGANIZZAZIONE SANITARIA

La Società sportiva o Associazione di promozione sportiva dovrà ottemperare all'applicazione delle linee guida sulle misure sanitarie da adottare in caso di catastrofi sociali, giusta circolare del Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Emergenza sanitaria, diramata dalla Prefettura.

ART. 17

OBBLIGHI FISCALI

L' Affidatario s'impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 18

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società o Associazione affidataria tutte le imposte, le tasse e le spese conseguenti alla convenzione, nessuna esclusa.

Art. 19

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono qui richiamate le norme del Codice Civile.

Art. 20

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e l'esecuzione del presente regolamento è competente il Foro di Agrigento.

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore allo scadere dei 15 giorni della pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'approvazione da parte del CO.RE.CO Centrale.

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 94

Si certifica che il presente è stato pubblicato

all'Albo Pretorio del Comune, nel modo di legge

il 16-2-1998 al 18-3-98

Porto Empedocle, il 27-3-98

IL SEGRETARIO COMUNALE

